

Lo Sviluppo economico agli impiantisti

La Scia nella Cdc dell'impresa

DI MARILISA BOMBI

La Scia per l'attività di impiantista va presentata alla Camera di commercio nella cui circoscrizione è posta la sede principale dell'impresa, anche se l'attività di impiantistica verrà esercitata in luogo diverso dalla sede. La Divisione XXI, Registro delle imprese, del Ministero dello sviluppo economico, con il parere 181848 del 30 settembre scorso, risponde a un quesito posto dall'Ufficio registro delle imprese della Camera di commercio di Latina, ma, vista l'importanza delle questioni trattate, trasmette copia della risoluzione a tutte le camere di commercio. Due le questioni, peraltro, poste. Per quanto riguarda la sede competente a ricevere la segnalazione certificata di inizio attività, il direttore generale, rileva il fatto che l'argomento è stato già trattato nella circolare n. 3439/C del 27 marzo 1998, sezione 2, lettera f), (soggetto tenuto a richiedere il riconoscimento dei requisiti e validità) nella quale si afferma, tra l'altro, che il l'accertamento dei requisiti deve essere richiesto unicamente dall'impresa (titolare o legale rappresentante) che intende iniziare una delle attività disciplinate dalla legge n. 46/90, in quanto è essa stessa

che necessita dell'abilitazione, avvalendosi a tal fine di un soggetto, legato da un «rapporto di immedesimazione», in possesso dei requisiti, anche se l'abilitazione è valida per tutto il territorio nazionale senza termine di durata, a meno che non venga meno il «rapporto di immedesimazione» tra il responsabile tecnico e l'impresa. Il secondo quesito relativo alla medesima attività riguarda le modalità per la nomina del responsabile tecnico. Ciò in quanto l'articolo 3, comma 1, del dm 37/2008 dispone che detto responsabile è preposto con atto formale. A tale proposito il parere del Mise richiama nuovamente la suddetta circolare 3439/C del 27 marzo 1998 nella quale, alla lettera c) del punto 5 che tratta, appunto, delle modalità di nomina del responsabile tecnico, si afferma che «il ministero dell'industria, [...] ha escluso che la nomina del responsabile tecnico debba avvenire attraverso una apposita "procura institoria", di cui agli artt. 2203 ss. cod. civ., trattandosi di un incarico di natura prettamente tecnico». In pratica, la nomina del responsabile tecnico deve avvenire pertanto mediante la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione contenuta nel modello di denuncia di inizio di attività (ora Scia).